

paga il diritto d'insinuazione per l'appalto, di modo che le finanze ritraggono già da queste opere un vantaggio, e tassandole di nuovo in questa legge sarebbe una vera duplicazione.

Il signor ministro mi diceva essere queste cave una cosa interessante; io ciò già aveva ammesso, e si è appunto perchè questa tassa porrebbe una specie d'impedimento alla costruzione dei moli e gettate marittime, opere queste di grandissimo vantaggio, che io avevo insistito su questa esenzione e che vi persisto con tutte le mie forze.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti la proposta del deputato Bonavera, darò cognizione alla Camera d'un altro emendamento proposto dal deputato Airenti, il quale tenderebbe a che si debba limitare l'imposta a quelle cave che sono destinate alla speculazione.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Se è per escludere i proprietari che fanno lavorare per uso loro proprio, accettando la prima parte dell'emendamento Bonavera, già accettato dal Ministero e dalla Commissione, non vedo che utilità avrebbe questa proposta.

AIRENTI. Il motivo per cui io proposi questo emendamento è perchè, avendo il deputato Bonavera fatta la sua proposta, restringendola esclusivamente agli oggetti di agricoltura, potrebbe accadere che vi fosse un proprietario che per un altro oggetto qualunque che non sia d'agricoltura facesse lavorare attorno a queste cave, e che poi dovesse essere colpito dalla tassa come cadente nella regola generale. Mi pare che, volendosi imporre unicamente l'industria, si debba semplicemente gravare il proprietario che fa lavorare attorno a queste cave ad oggetto di speculazione.

È per questo motivo, lo ripeto, che io credetti, nel caso che non fosse adottata appieno la proposta Bonavera, di proporre il mio emendamento il quale mi pare si estenda a tutti i casi possibili.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Allora si proponga la solita formola: « Sono esenti dalla tassa le cave che sono destinate al servizio esclusivo del proprietario. » È la stessa formola che è proposta nei brillatoi da riso e per i forni di calce.

DESPINE. L'observation que vient d'être faite par l'honorable député Airenti est conforme à ce qui se passe en France. En France, la jurisprudence est très-précise à cet égard. Voici ce qu'elle dit:

« Les cultivateurs qui exploitent accidentellement de la pierre dans leurs terrains sans en faire leur profession habituelle, ne sont pas, par le fait de cette exploitation, imposables à la patente. »

De manière qu'il suffit que le propriétaire ne fasse pas un usage habituel de l'exploitation, mais il n'est pas nécessaire qu'il en fasse un usage propre; il y aurait peut-être inconvénient à mettre « pour son usage propre, » parce que s'il arrache une pierre de son champ et qu'il vienne la vendre à celui qui en a besoin, il ne faudrait pas qu'il fût pour ce motif assujetti à la patente. Je crois qu'il est important de bien préciser la question.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Sicuramente la legge, come è redatta, colla parola *cave* non intende quelle pietre che, come diceva l'onorevole deputato Despine, si tolgono dai campi per migliorare la coltura, e nemmeno si comprende la ghiaia, perchè questa non cade nell'industria dei cavoratori, di modo che mi pare che si potrebbe anche qui applicare la formola che fu già adottata due volte.

DESPINE. Je crois que l'explication donnée à la Chambre suffit pour bien l'énoncer.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la prima parte dell'emen-

damento del deputato Bonavera stata accettata dalla Commissione e dal Ministero, così concepita:

« Sono esenti le cave che sono destinate esclusivamente al servizio del proprietario. »

(È approvata.)

Ora metto ai voti la seconda parte:

« Sono pure esenti quelle destinate al solo uso dei moli e città marittime. »

(Non è approvata.)

VALERIO. Siccome quest'industria riguarda un oggetto di poco valore e che, per contro, richiede un gran numero di braccia, io credo che la tassa di lire quattro per ogni operaio sia eccessiva...

PRESIDENTE. Questa tassa è già votata.

VALERIO. Mi scusi: ci erano gli emendamenti.

PRESIDENTE. La tassa è stata votata, ed ho detto che avrei poi messi ai voti gli emendamenti.

VALERIO. È votata quanto al diritto fisso.

PRESIDENTE. Il deputato Despine aveva proposto che si facesse una facilitazione per dieci primi operai, e che l'imposta gravitasse solo sugli operai che eccedevano il numero di dieci, e la Camera allora ha deliberato sull'ammontare della tassa.

Si passa agli altri articoli:

« Ceneri nere (stabilimento per l'estrazione delle), lire 10. Più lire quattro per ogni operaio.

« Cera lavorata (fabbriche di) per l'illuminazione, e depurazione della cera, lire 30. Più lire quattro per ogni operaio. »

VALERIO. Qui bisognerebbe vedere se questi industriali non siano già contemplati nella tabella A sotto la denominazione di fabbricanti di cera.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Siccome i diritti fissi non si cumulano, giusta la redazione presentata dalla Commissione in seduta dell'11 aprile, così pare che non vi possa essere inconveniente.

PRESIDENTE. La categoria votata dalla Camera nella classe seconda è intitolata: *Negozianti in cera, e negozianti e fabbricanti di candele di cera all'ingrosso.*

VALERIO. Io faccio osservare che in questo genere di commercio il fabbricante è necessariamente mercante, ed è per questo che temo vi sia un doppio impiego. Il fabbricante che cosa fa? Vende a partite, la cera introdotta nella sua fabbrica, ai fondachieri, ed anche alle grosse fabbricerie, alle chiese ed ai conventi.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Se non vende al minuto, non è negoziante; senza di che tutti i negozianti, anche quelli che non hanno casa di vendita, sarebbero colpiti, perchè tutti vendono all'ingrosso, non solo ad altri negozianti, ma possono vendere a certe pratiche come, per esempio, i fabbricanti di ferro vendono direttamente agli impresari e via via. Evidentemente adunque il fabbricante di cera, il quale non ha bottega e vende all'ingrosso, non pagherà questa tassa.

VALERIO. Dietro queste spiegazioni non insisto più oltre.

PRESIDENTE. S'intenderà dunque approvata la proposta della Commissione in questi termini:

« Cera lavorata (fabbriche di) per l'illuminazione e depurazione della cera, lire 30. Più lire quattro per ogni operaio.

« Chincaglieria o galanteria (fabbrica di), lire 15. Più lire 4 per ogni operaio.

« Chioderie e punte di Parigi (fabbriche di) per procedimenti meccanici: per ogni telaio, lire 6. »

QUAGLIA. Secondo le intelligenze prese colla Commissione, mi pare che essa si sia riservata di provvedere altri-